

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III<sup>o</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 020/CSA

(2018/2019)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 144/CSA- RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2018

#### I° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Dott. Francesco Cerini, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **1. RICORSO DEL BRILLANTE TORRINO FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2018 INFLITTA AL SIG. LUCATELLI LAMBERTO SEGUITO GARA BRILLANTE TORRINO FUTSAL/MIRAFIN DEL 21.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 822 del 24.4.2018)**

Con gravame del 3.5.2018 la società ASD Brillante Torino Futsal avversava la sanzione la sanzione della inibizione sino al 31.12.2018 inflitta al tesserato Lucatelli Lamberto, seguito della gara Brillante Torino Futsal-Mirafin del 21.4.2018.

Tale decisione veniva assunta dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a 5 - Com. Uff. n. 822 del 24.4.2018 perché il Lucatelli rivolgeva ingiurie al cronometrista ufficiale e per avergli posto una mano sul viso dandogli due buffetti senza arrecargli dolore. Alla notifica del provvedimento di allontanamento reiterava le ingiurie sia all'indirizzo dell'arbitro che del cronometrista ufficiale, che ripeteva a fine gara mentre la terna arbitrale faceva rientro negli spogliatoi.

La reclamante invocava la riduzione, considerandola sproporzionata ad un gesto di cui il Lucatelli non ha neppure un nitido ricordo.

All'udienza, il legale rappresentante della reclamante confermava la richiesta di riduzione.

Ad avviso della Corte, il gravame è da rigettare.

Il Lucatelli, dirigente accompagnatore della reclamante, ha tenuto nei confronti della terna arbitrale una condotta gravemente offensiva e minacciosa (nell'atteggiamento e nello specifico gesto dei due c.d. buffetti sul viso), reiterata prima e dopo l'allontanamento dal campo, e non smentita, neppure in parte, da alcun elemento di segno contrario.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Brillante Torino Futsal di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **2. RICORSO DEL BRILLANTE TORRINO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **SQUALIFICA FINO AL 31.12.2018 AL SIG. VENDITTI MAURIZIO,**

**INFLITTE SEGUITO GARA DI PAY-OFF MIRAFIN/BRILLANTE TORRINO FUTSAL DEL 28.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 842 del 02.05.2018)**

Con gravame del 10.5.2018 la società ASD Brillante Torino Futsal avversava la sanzione della ammenda di € 1.500,00 e della inibizione sino al 31.12.2018 del sig. Maurizio Venditti, inflitte a seguito della gara Mirafin/Brillante Torino Futsal del 28.4.2018.

Tale decisione veniva presa dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a 5 - Com. Uff. n. 842 del 2.5.2018:

- per la grave condotta antisportiva posta in essere dall'allenatore, in violazione dell'art. 1 C.G.S., avendo - nel corso dell'incontro, dopo la sua espulsione - aggredito con atti di violenza due

calciatori avversari e, per la residua parte della gara, continuato a impartire direttive ai suoi calciatori dalla tribuna;

- perché un proprio sostenitore in campo avverso, nel corso del secondo tempo, sporgendosi dalla tribuna disturbava l'operato del secondo arbitro, e in una circostanza scagliava un pallone finito sugli spalti contro un calciatore avversario colpendolo al viso senza causargli conseguenze.

La reclamante invocava la riduzione, considerandola sproporzionata ad un gesto di cui il Lucatelli non ha neppure un nitido ricordo.

Quanto alla sanzione inflitta al sig. Venditti, essa gli è stata comminata perché allontanato dal campo per aver rivolto ingiurie e minacce nei confronti dei componenti della panchina avversaria, e una volta notificatogli il provvedimento - anziché abbandonare immediatamente il campo - si dirigeva verso i calciatori avversari, spintonandone uno al petto e afferrandone un altro per il collo, senza recare ad alcuno conseguenze fisiche; indi, abbandonato il campo anche grazie all'intervento dei dirigenti della società, per la restante parte della gara continuava a impartire direttive ai propri giocatori dalla tribuna.

La reclamante deduceva essenzialmente la sproporzione fra la sanzione inflitta al Venditti e quella comminata in uno specifico precedente, per un gesto più grave. Analogamente, anche riguardo all'ammenda invocava la riduzione, evocando precedenti favorevoli.

All'udienza, il legale rappresentante della reclamante confermava la richiesta di riduzione.

Ad avviso della Corte, il gravame è parzialmente da accogliere.

I fatti imputati al sig. Venditti (salvo che per la parte concernente l'aggressione ad uno dei calciatori avversari) risultano incontestati dalla reclamante, che eccepisce dunque essenzialmente la violazione del principio di proporzionalità fra comportamento tenuto e sanzione inflitta (alla luce, in particolare, di uno specifico precedente del 2017, nel quale un pugno sferrato da un dirigente ad un calciatore avversario fu punito con 3 mesi di squalifica).

Sul punto, impregiudicata la gravità della condotta del Venditti, come detto sostanzialmente non contestata, l'inibizione inflittagli sino al 31.12.2018 appare in effetti sanzione sproporzionata in eccesso, specie se si ha riguardo al trattamento punitivo applicato in fattispecie (come quella sopra indicata, evocata dalla reclamante) simili ma contraddistinte da gesti espressioni, nello specifico, maggior disvalore.

Non ravvisabile, di contro, appare il dedotto vizio di proporzionalità riguardo all'ammenda comminata dal Giudice sportivo.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Brillante Torino Futsal di Roma riduce la sanzione della squalifica al 31.10.2018 compreso.

Conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

### **3. RICORSO DELLA S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBALONGA/ANZIO DEL 29.04.2018** [Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 135 del 30.4.2018]

La S.S.D. Albalonga ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n.135 del 30.4.2018 con la quale, in riferimento alla gara tra Albalonga/Anzio del 29.4.2018, ha comminato la sanzione dell'ammenda di € 500,00 *"per avere persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, rivolto espressioni e tenuto atteggiamento irrispettoso all'indirizzo di un Commissario di campo"*.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica del calciatore la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha rilevato che la persona cui è stato imputato il comportamento oggetto di sanzione era il Presidente della stessa. Egli si sarebbe limitato a precisare al Commissario di campo che nella sua qualità poteva accedere nell'area spogliatoi a fine gara.

Il ricorso va accolto in quanto il comportamento tenuto dal Presidente della S.S.D. Albalonga non configura alcuna violazione della vigente normativa in materia.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Albalonga di Albano Laziale (Roma) annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DELLA S.S.D. CITTA' DI GELA AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 E L'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA/ACIREALE DEL 06.05.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 04.05.2018)

La società S.S.D. Città di Gela ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 137 del 4.5.2018, con la quale, a seguito della gara Città di Gela /Acireale del 6.5.2018, è stata inflitta alla reclamante la seguente sanzione:

- ammenda di € 2.000,00 (duemila) e l'obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse *"per avere i propri sostenitori lanciato numerosi sputi (circa 20) ed alcune pietre (5) di piccole dimensioni all'indirizzo di un A.A. che lo colpivano sulla schiena, alla nuca ed alle spalle. Inoltre i medesimi sostenitori lanciavano un petardo che esplodeva a ridosso della panchina ospitata"*.

La reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo, l'annullamento della sanzione della disputa di una gara a porte chiuse e di ridurre l'ammenda di € 2.000,00 (duemila) in quanto lo scoppio del petardo non avrebbe provocato alcuna conseguenza né danni a persone e/o cose.

La Corte, esaminati i fatti come accaduti e risultanti dai referti ufficiali di gara per tutto quanto effettivamente accaduto ritiene la sanzione, come già inflitta, congrua e pertanto respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Città di Gela di Gela (Caltanissetta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Pubblicato in Roma il 7 agosto 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini